



Taglio di Po, lì 12/01/2026

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

PRESENTAZIONE

Gent.mo Cliente,

si trasmette la presente circolare per esporre in sintesi la selezione delle principali novità conseguenti la “Legge di bilancio 2026” e il “Decreto Mille Proroghe” di recente approvazione. Se desideri una trattazione più ampia ed esaustiva è disponibile -esclusivamente sul sito dello Studio Duò e Associati- una circolare con maggiori elementi informativi (<https://www.studio-duo.it/it/circolari>).

Buona lettura.

SEZIONE 1 – LEGGE DI BILANCIO 2026

1. PREMESSA

Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall'1.1.2026.

2. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano in sintesi le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026.

Argomento	Descrizione
Aliquote IRPEF - Riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota del secondo scaglione	Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell'imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”.
Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall'1.1.2026 - Riduzione di 440 euro per possessori di redditi superiori a 200.000 euro	Dal periodo d'imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell'importo della detrazione d'imposta per determinati oneri detraibili.
Interventi di recupero edilizio - Spese sostenute nell'anno 2026 - Aliquote	In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote fissate per l'anno 2025.
Ecobonus e sismabonus - Spese sostenute nell'anno 2026	Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16



Argomento	Descrizione
- Aliquote	co. 1-bis ss. (c.d. "sismabonus"), sono allineate al "bonus casa" con riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2025.
Bonus mobili - Proroga	Viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.
Buoni pasto elettronici - Incremento esenzione	Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.
Contributi versati alle forme pensionistiche complementari - Aumento del limite di deducibilità	Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all'art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005. In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, è previsto: • l'incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4); • il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6).
Esenzione dall'IRPEF per i redditi fondiari di CD e IAP - Proroga per il 2026	Viene prorogata per l'anno 2026 l'esenzione dall'IRPEF "a scaglioni" stabilita, ai sensi dell'art. 1 co. 44 della L. 232/2016, per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni	Viene ulteriormente incrementata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all'art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%. Resta invariata al 18%, invece, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.
Criptovalute - Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins	Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. "stablecoins" denominate in euro. Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle crypto-attività di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, le quali, dall'1.1.2026, scontreranno l'imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025. La novità è rappresentata dall'applicazione dell'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di <i>token</i> di moneta elettronica denominati in euro.
Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi	Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all'art. 4 del DL 50/2017), modificando l'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi. <i>Locazioni brevi - Presunzione di imprenditorialità</i> A partire dal periodo d'imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi. Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d'impresa.



Argomento	Descrizione
	Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione "non breve" c.d. "4+4" o "3+2".
Causa di esclusione dal regime forfetario	Per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.
Iper-ammortamenti	Per i titolari di reddito d'impresa, viene prevista l'introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze	Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta: • sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale; • ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. Analogha condizione è prevista per l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori. Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.
Frazionamento delle plusvalenze - Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026	Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate". Le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda, possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice	Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni: • assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Possono rientrare nell'agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.
Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale	Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.
Credito d'imposta 4.0 per il settore agricolo	Viene introdotto un credito d'imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano, dall'1.1.2026 al 28.9.2028, investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0. Il credito d'imposta è pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti.
Credito d'imposta per le imprese energivore	Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d'imposta che ricalca quello previsto dall'art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0.
Credito d'imposta per	Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere



Argomento	Descrizione
investimenti 4.0 - Rifinanziamento	assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta 4.0 di cui all'art. 1 co. 446 della L. 207/2024.
Legge Sabatini - Rifinanziamento	Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per la c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2013, nella misura di: • 200 milioni di euro per l'anno 2026; • 450 milioni di euro per l'anno 2027.
Rottamazione dei ruoli - Riapertura fino al 31.12.2023	Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "rottamazione-<i>quinquies</i>"), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti: • da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate; • dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni; • da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; • da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge). Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni. I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. L'Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.
Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti	Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro. In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi. La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c'è più la soglia di 5.000 euro: • sia per quanto riguarda l'entità del pagamento da sospendere; • sia per quanto riguarda l'entità del carico iscritto a ruolo. Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali). Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti -	A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta.



Argomento	Descrizione
Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro	La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro. Tale divieto non opera se: • è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo; • viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli. La compensazione è vietata anche per l'eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo. Decorrenza La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall'1.1.2026 (bisogna fare riferimento all'esecuzione della delega di pagamento).
Dati della fatturazione elettronica - Utilizzo ai fini del pignoramento	Si prevede la messa a disposizione dell'Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente. Disposizioni attuative Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028)	Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La ritenuta di acconto dovrà essere operata all'atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall'applicazione della ritenuta.
Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall'1.3.2026)	È stato eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite: • dalle agenzie di viaggio e turismo; • dagli agenti, raccomandatori e mediatori marittimi e aerei; • dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
Definizione agevolata dei tributi locali	Viene riconosciuta, in via strutturale, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l'importo dovuto a titolo di tributo). Accertamenti e liti pendenti Le Regioni e gli enti locali possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui: • siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione; • per i tributi locali oggetto di definizione risultino già instaurati dei contenziosi tributari in cui è parte l'ente locale. Recepimento delle definizioni per le imposte erariali Qualora siano previste dalla normativa statale forme di definizione agevolata per le imposte erariali, viene consentito a Regioni ed enti locali di stabilire analoghe forme di definizione anche per i tributi locali.

Argomento	Descrizione
Esenzione dall'IMU per gli enti non commerciali - Svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, sanitarie e didattiche	Vengono introdotte alcune norme di interpretazione autentica con riguardo all'esenzione dall'IMU di cui all'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, riconosciuta a favore degli enti non commerciali che possiedono immobili utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle proprie attività istituzionali. In particolare, le norme di interpretazione autentica riguardano il riscontro delle modalità di svolgimento non commerciali per le attività: • assistenziali e sanitarie; • didattiche.
Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento	Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72). A decorrere dall'1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.
Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore	Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni: • provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; • di valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.
Modifiche alla comunicazione per l'uso dei contanti con turisti esteri	Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

3. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2026.

Argomento	Descrizione
Indennità per fermo pesca	Viene finanziata anche per l'anno 2026 l'indennità giornaliera di 30 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo: • obbligatorio; • non obbligatorio.
ISEE - Franchigia prima casa e scala di equivalenza	Si prevedono alcune modifiche sulla franchigia della prima casa ai fini ISEE e sulla scala di equivalenza, ai fini dell'accesso alle seguenti prestazioni: • assegno di inclusione (ADI) e supporto per la formazione e il lavoro (SFL), di cui al DL 4.5.2023 n. 48; • assegno unico e universale (AUU), di cui all'art. 1 del DLgs. 29.12.2021 n. 230; • contributo asilo nido e contributo per forme di supporto presso la propria abitazione, previsti dall'art. 1 co. 355 della L. 11.12.2016 n. 232; • <i>bonus</i> nuovi nati introdotto dall'art. 1 co. 206 della L. 30.12.2024 n. 207.
ISEE - Computo delle valute all'estero, delle	Modificando l'art. 5 co. 1 del DL 6.12.2011 n. 201 (norma che prevedeva la revisione delle modalità di determinazione e dell'ambito di applicazione dell'ISEE), viene stabilito che la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero deve comprendere le

Argomento	Descrizione
criptovalute e delle rimesse in denaro	giacenze in valuta all'estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro.
ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)	Vengono previste semplificazioni relativamente alla presentazione e alla precompilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), necessaria per ottenere l'ISEE. Le novità relative alla DSU decorrono dall'1.1.2026.
ISEE - Esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali - Proroga	Viene prorogata per il 2026 l'esclusione dal computo del patrimonio immobiliare, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

SEZIONE 2 – DECRETO MILLE PROROGHE

1. PREMESSA

Con il DL 31.12.2025 n. 200, pubblicato sulla *G.U.* 31.12.2025 n. 302, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto "Milleproroghe").

Il DL 200/2025 è entrato in vigore il 31.12.2025, giorno stesso della sua pubblicazione.

Il DL 200/2025 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2. OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI - DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER ALCUNE CATEGORIE

Gli artt. 15 co. 2 e 16 co. 2 del DL 200/2025 hanno prorogato dal 31.12.2025 al 31.3.2026 il termine entro cui devono adempiere all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali:

- le micro e piccole imprese turistico ricettive;
- le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande;
- le imprese della pesca e dell'acquacoltura.

3. PROROGA DELLA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE CON MODALITÀ SEMPLIFICATE LE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ ED ENTI

L'art. 4 co. 11 del DL 200/2025 differisce al 30.9.2026 la possibilità di svolgere le assemblee di società ed enti con le modalità semplificate consentite durante l'epidemia da COVID-19 (ai sensi dell'art. 106 del DL 18/2020 convertito).

Nonostante l'assenza di specifiche indicazioni normative è da ritenere che il ricorso "agevolato" a riunioni "a distanza" sia praticabile anche per i Consigli di amministrazione e i Collegi sindacali.

4. SUPERBONUS - COMUNICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2026

Con riguardo agli interventi agevolati con il superbonus di cui all'art. 119 del DL 34/2020, l'art. 1 co. 8 del DL 200/2025 estende l'obbligo di comunicazione previsto, ai sensi dell'art. 3 del DL 39/2024 e del DPCM 17.9.2024, nei confronti:

- dell'ENEA, per gli interventi superbonus di riqualificazione energetica;
- del "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" (PNCS), per gli interventi superbonus antisismici.

In particolare, tale obbligo di comunicazione viene esteso alle spese sostenute nel 2026, con riferimento agli interventi di cui all'art. 2 co. 3-*ter*.1 del DL 11/2023.

Si tratta degli interventi agevolati con il superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026 (nei limiti delle risorse disponibili).

5. PROROGA PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

L'art. 16 co. 3 del DL 200/2025, modificando i co. 3 e 6 dell'art. 7-*quinquies* del DL 113/2024 convertito, proroga ulteriormente dal 15.12.2025 al 15.12.2026 il termine entro cui gli intestatari delle strutture ricettive all'aperto devono presentare gli atti di aggiornamento catastale, in ragione dei criteri di stima *ad hoc* introdotti dal predetto art. 7-*quinquies* del DL 113/2024.

6. AIUTI DI STATO E AIUTI "DE MINIMIS" - ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI RECUPERO

L'art. 15 co. 3 del DL 200/2025 estende ulteriormente la disciplina di cui all'art. 3 co. 6 del DL 215/2023 convertito, in materia di termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato.

Vengono infatti prorogati di due anni i termini, in scadenza tra il 31.12.2023 e il 31.12.2027 (prima 31.12.2025), per la notifica degli atti e degli avvisi di accertamento, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti "*de minimis*".

Cordialmente

Studio Duò e Associati